



Lattes

Cosa sono i BES?

Il **Bisogno Educativo Speciale** è *“qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo, dovuta all’interazione dei vari fattori di salute secondo il modello ICF dell’OMS, e che necessita di educazione speciale individualizzata”*. (Ianes, 2005).

L’acronimo BES (Bisogni Educativi Speciali) è entrato in uso in Italia dopo la Direttiva ministeriale del 27/12/2012 *“Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”* e indica una qualsiasi situazione negativa, temporanea o permanente, che può dipendere da motivi fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali, ambientali, rispetto alla quale è necessario offrire una risposta adeguata e personalizzata.

All’interno dell’area dei BES sono comprese tre grandi sotto-categorie:

1. Gli studenti con disabilità certificata legge 104/92
2. Gli studenti con disturbi evolutivi specifici, ossia disturbi dell’apprendimento, deficit del linguaggio o della coordinazione motoria, disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati dalla legge 170/2010, disturbo dell’attività e dell’attenzione (ADHD), borderline cognitivi. con disturbi evolutivi specifici ...
3. Gli studenti con svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. Per questi alunni sono sufficienti le decisioni del Team docente/Consiglio di Classe, in base a considerazioni pedagogiche ben fondate e in tutti i casi in cui è ancora in corso la procedura diagnostica.

La Direttiva precisa che: *“L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”*.

L’utilizzo dell’acronimo BES sta quindi ad indicare una vasta area di alunni per i quali il principio della personalizzazione dell’insegnamento (sancito dalla Legge 53/2003) va applicato quotidianamente, in modo inclusivo. Lo precisa bene anche la Circolare ministeriale n. 8 del 6/03/2013, che presenta alcuni fra gli strumenti pedagogici e didattici ritenuti adeguati al perseguimento del successo formativo degli alunni con BES che, per diverse cause, manifestino varie forme di disagio/svantaggio, anche temporaneo.

Nei recenti decreti attuativi della Legge 107/2015 (i Decreti 62 e 66 del 2017), però, i BES non certificati sembrano essere spariti: si parla solo più della disabilità certificata dalla Legge 104/92 e dalla Legge 170/2010 e le tutele previste dalla Direttiva sui BES del 2012 sembrano essere state abrogate!

In particolare, preoccupa il Decreto 62/2017, e i seguenti decreti ministeriali 740 e 741 del 2017, C.M. 1865/17, nei quali il MIUR spiegano le tutele per la disabilità e per i DSA, ma non parlano nel modo più assoluto degli altri BES. Lo stesso si può dire dell’Invalsi che, nella Nota “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI”, recita: “Si ricorda inoltre che le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati né ai sensi della legge n. 104/1992 (alunni con disabilità) né ai sensi della Legge n. 170/2010 (alunni con disturbi specifici di apprendimento), svolgono le prove INVALSI standard al computer senza strumenti compensativi.” In pratica, le tutele che erano state inserite dalla Direttiva Profumo del

2012 per gli alunni con BES senza certificazione di disabilità o di DSA vengono abrogate ... in silenzio e senza motivazioni.

Per fortuna, poco prima degli esami, i diritti degli studenti con **BES non certificati**, che sembravano essere spariti dai recenti decreti attuativi della Buona scuola, sono **ricomparsi nelle indicazioni sugli esami!**

Il 2 maggio 2018 , per le Scuole secondarie di secondo grado, è uscita l'O.M. n 350, dove l' art. 23, *Esame dei candidati con DSA e BES*, in continuità con lo scorso anno scolastico, conferma che anche per gli studenti con BES non certificati, formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite opportune indicazioni per consentir loro di sostenere adeguatamente l'esame di Stato, tenendo conto delle loro specifiche situazioni soggettive e sulla base del loro PDP.

Il 9 maggio 2018, per le Scuole secondarie di primo grado, è uscita la Nota MIUR n. 7885, dove si afferma che per gli alunni con BES che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 non sono previste misure dispensative, né gli strumenti compensativi ... *“Tuttavia, la commissione, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.”*